



Ufficio Del Giudice Di Pace Di Napoli

Sezione Stranieri

Repubblica Italiana

In Nome Del Popolo Italiano

Il Giudice di Pace di Napoli Sezione Stranieri-nella persona della dott.ssa Annamaria Reale ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al n. ●/13 R.G.-Sezione Stranieri, promosso con ricorso ex art.13 co. 8 e 13 bis D.lgs 25/07/1998 n. 286(come modificato dal D.lgs 13/04/1999 n. 113,dalla L.189/2002 e D.L.241/2004) nonché l'art.737 c.p.c.

da

● nato in Cina il ● C.F. ●
elett.te dom.to in Napoli alla Piazza Cavour 139 presso lo studio dell'avv.to Ida Laudisa che lo rapp.ta e difende giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione in sostituzione di difensore .

Ricorrente

contro

Ufficio Territoriale del Governo di Napoli in persona del Prefetto p.t. in carica.

Resistente

contro

Questura di Napoli -Ufficio Immigrazione.

Resistente

In punto a: ricorso avverso decreto di espulsione dal Territorio Nazionale-
prot. n. [REDACTED] 12/12/3^Imm del 13/03/2013

Il Giudice di Pace di Napoli

a scioglimento della riserva assunta nella Camera di Consiglio del
08/11/2016;

-letto il ricorso ritualmente depositato in data 09/04/2013 avverso il decreto di espulsione dal Territorio dello Stato, emesso dal Prefetto della Provincia di Napoli in data 13/03/2013 e in pari data tradotto e notificato nelle lingue c.d. vicarie, emanato a seguito di posizione illegale del ricorrente, in quanto allo stesso veniva negato il rinnovo del permesso di soggiorno ;

-rilevato che avverso il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno è stato presentato ricorso al Tar Napoli n. [REDACTED]/13 R.G. ;

-che in conseguenza del sopra richiamato ricorso al Tar Napoli ,in attesa dell'esito del giudizio veniva sospeso il giudizio de quo ;

-che avverso la sentenza del Tar Napoli -Sezione VI n. [REDACTED], veniva proposto appello al Consiglio di Stato ;

-che il Consiglio di Stato con la sentenza n. [REDACTED]/16 , definitivamente pronunciando sull'appello n. [REDACTED]/2014 , lo accoglieva e, per l'effetto , in riforma della sentenza gravata accoglieva il ricorso di primo grado annullando il provvedimento impugnato , compensando integralmente le spese del giudizio ;

-che, con comparsa di costituzione in sostituzione del 28/07/2016 veniva riassunto, innanzi a Questo Giudice di Pace, il giudizio de quo sospeso;

-che medio tempore , l'adito Tribunale dei Minorenni di Firenze, con decreto
Pag.2)

N. [REDACTED] 13 R.G. Sez. Stranieri



del 06/07/2015, accoglieva il ricorso n. ●●●/13 vg. ed autorizzava il soggiorno del ricorrente ai sensi dell'art. 31,co.3 d.lgs n. 286 nell'interesse dei figli minori Daniele e Denise;

-che il ricorrente era titolare del permesso di soggiorno ,rilasciato dalla Questura di Prato;

-che veniva fissata l'udienza della trattazione della causa al giorno 08/11/2016;

-che all'udienza camerale tenutasi il giorno 08/11/2016 compariva per il ricorrente l'avv.to Luigi Migliaccio per delega dell'avv.to costituito che si riportava al ricorso introduttivo ed agli atti e documenti di causa e concludeva per l'accoglimento del ricorso, chiedendo il termine di gg. 20 per deposito di note illustrative; non compariva la Questura di Napoli regolarmente costituita in cancelleria , Questo Giudice, si riservava concedendo il termine richiesto per il deposito di note illustrative .

Osserva

Il ricorso è meritevole di accoglimento .

Il decreto di espulsione opposto è illegittimo per la violazione e falsa applicazione dell'art. 10, commi 1 e 2 , Costituzione, dell'art. 3, co.1 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989(ratificata e resa esecutiva con l. 176/91), dell'art. 19 co. 2,lett.a); nonché degli artt.13, commi 2-bis e 3, e 28 d.lgs n. 286/98, poiché il decreto di espulsione è stato emanato dal Prefetto senza provvedere in merito alla sorte dei figli minori, violando così anche l'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo .La procedura espulsiva si è posta quindi, in violazione dell'art. 28, co. 3 del d.lgs 286/98, perché non ha preso in considerazione , con carattere di priorità, il superiore interesse dei minori,in conformità a quanto prescritto dall'art. 3 , comma

Pag.3)

N.●●/13 R.G. Sez. Stranieri



1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20/11/1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge dello Stato del 27/05/1991 n. 176 . In proposito , la Corte di Cassazione , a Sezioni Unite con le sentenze: n. 22216/2006 e n.21799/2010 ha affermato il principio: ***"lo straniero al quale non sia stato rinnovato il permesso di soggiorno , non può essere espulso se abbia figli minori che possono ricevere grave pregiudizio dall'allontanamento del genitore"***. Nel caso di specie , dalla documentazione deposita agli atti dal ricorrente , non v'è dubbio alcuno, che esso, emigrato in Italia , ha formato qui la propria famiglia con sua moglie [REDACTED] (vedi certificato di matrimonio in atti) ed è padre di [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED] e di [REDACTED] nata a [REDACTED] il [REDACTED] (vedi certificati di nascita depositati agli atti) .il Provvedimento impugnato ,sebbene richiami l'art. 5 , comma 6 del d.lgs 286/98, si limita a valutare la sola irregolarità di soggiorno del ricorrente, senza tener conto degli obblighi costituzionali (art. 2 della Costituzione) ed Internazionali (art. 3 Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989 ed art. 8 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo) ,non bilanciando il necessario rigore a tutela della sicurezza pubblica e l'attenzione per l'unità della famiglia . La Corte Costituzionale con le sentenze n. 148/08 e 224/05 ha sancito: ***"l'inviolabilità del diritto all'unità familiare ..deve ricevere la più ampia tutela con riferimento alla famiglia nucleare*** .In definitiva, le contestazioni avanzate dal ricorrente hanno trovato supporto nell'istruttoria espletata e nella documentazione prodotta; di contro invece la resistente Prefettura di Napoli non ha fornito elementi a supporto di quanto assunto .

PQM

visti gli art.1 e 13 del D.lgs n. 286/1998 e gli artt. 737 e segg. c.p.c.

Accoglie

Pag.4)

N [REDACTED] 13 R.G. Sez.Stranieri



il ricorso proposto da [redacted] nato in Cina il [redacted]-C.F. [redacted] avverso il decreto di espulsione prot. n. [redacted].12/12/3^/ Imm del 13/03/2013, dichiarandolo nullo ed inefficace ;

Ammette

[redacted] nato in Cina il [redacted]-C.F. [redacted] al patrocinio a carico dello Stato provvedendo alla liquidazione dei compensi al difensore costituito con separato provvedimento ex D.M. 55/14;

Subordina

il pagamento alla dichiarazione del procuratore di non aver percepito alcun compenso dal proprio assistito .

Dispone

la cancellazione dal S.I.S. della segnalazione effettuata a seguito del provvedimento espulsivo.

Così deciso il 02/12/2016.

Il Giudice di Pace
dott.ssa Annamaria Reale

